

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **258/1989** (ECLI:IT:COST:1989:258)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **11/01/1989**; Decisione del **16/05/1989**

Deposito del **18/05/1989**; Pubblicazione in G. U. **24/05/1989**

Norme impugnate:

Massime: **12215**

Atti decisi:

N. 258

ORDINANZA 16-18 MAGGIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2909 del codice civile, 324 e 113, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1988 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Fioraso Angelo e Contro' Mario ed altra, iscritta al n. 418 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Torino, chiamato a decidere una controversia nella quale, fra le stesse parti, a ruoli invertiti, era stata già emessa sentenza definitiva dal giudice conciliatore, che aveva statuito in ordine all'individuazione delle responsabilità in una collisione fra autoveicoli, con ordinanza in data 9 marzo 1988 (R.O. n. 418 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2909 del codice civile, 324 e 113, secondo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 106 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che sentenze passate in giudicato e pronunciate secondo equità dal giudice conciliatore abbiano efficacia vincolante in successivi giudizi vertenti sul medesimo fatto, da decidersi secondo diritto;

che, ad avviso del giudice a quo, gli artt. 3 e 24 della Costituzione risulterebbero violati in quanto un cittadino che nutre legittima aspettativa di un giudizio da emettersi secondo diritto viene a trovarsi di fronte all'ostacolo insuperabile di un giudizio già emesso secondo equità, e viceversa;

che si verificherebbe, inoltre, violazione dell'art. 102, secondo comma, della Costituzione, per la presunta funzione di giudice speciale affidata al conciliatore (cui esclusivamente apparterrebbe il potere di emettere sentenze secondo equità, ricorribili solo per cassazione ed indicative di una posizione non riconducibile all'esercizio della giurisdizione ordinaria);

che sussisterebbe, infine, violazione dell'art. 102, secondo comma, della Costituzione per effetto dell'avvenuta attribuzione a magistrati onorari di funzioni giurisdizionali senza il rispetto dei limiti previsti dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

Considerato che la questione torna all'esame di questa Corte dopo la pronuncia dell'ordinanza n. 353 del 1987, con la quale era stata disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, per la ragione che, non essendo stata agli atti medesimi allegata copia della suddetta sentenza del giudice conciliatore, non era consentito verificare se tale giudice avesse esercitato il potere di decidere secondo equità e, conseguentemente, se effettivamente sussistesse la base concreta del sospetto di incostituzionalità, ravvisato dal Pretore in ciò che le sentenze rese dal conciliatore non vincolino con l'autorità del giudicato sostanziale altri giudici astretti all'applicazione dello stretto diritto;

che, invero, dovendo il conciliatore decidere le cause di sua competenza secondo equità e con l'osservanza dei principi regolatori della materia, il relativo giudizio non prescinde dalla qualificazione giuridica del fatto (pur potendo dare rilievo a motivi soggettivi di comportamento, di regola irrilevanti per il diritto) e non preclude al giudice di decidere la lite in base alle sole norme di diritto;

che, nella specie, la sentenza resa dal Conciliatore di Torino, acquisita agli atti in occasione della nuova rimessione della questione, non contiene alcun elemento alla cui stregua possa affermarsi che il giudice abbia fatto uso di poteri equitativi, risultando, all'opposto, il contesto argomentativo della sentenza stessa sintomatico della decisione secondo diritto;

che, pertanto, alla stregua di quanto sopra ricordato, appare insussistente il presupposto del sollevato dubbio di incostituzionalità, con conseguente manifesta infondatezza della relativa questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2909 del codice civile, 324 e 113, secondo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 106 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.